

N. R.G. 1624/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA

Prima CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1624/2024**

tra

**DANIELE OPIZZIO
GIANMICHELE OPIZZIO
RINALDO OPIZZIO
MARIA ZAMPESE**

ATTORE/I

e

CESARE COLLI (“eredi di”)

CONVENUTO/I

VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA

sostitutiva udienza ex art. 127 ter CPC

oggi 11 set. 25, (giorno di scadenza del termine per il deposito delle note scritte di trattazione e, a sensi dello stesso art. 127 ter CPC, da considerare a tutti gli effetti giorno di udienza), formalmente alle ore 9,00

Preso atto delle “note scritte” depositate dalla sola parte attrice / ricorrente nel termine prescritto; nonché della loro rilevanza anche ai fini della comparizione in “udienza” (seppur “sostituita”, ma – come detto - da *considerare* tale) e, quindi, da ritenersi ritualmente comparsa parte attrice / ricorrente (vedi note dep. in data 8 settembre '25) ed invece non comparsa parte convenuta (già dichiarata contumace);

preso atto delle istanze e difese ivi svolte e soprattutto delle conclusioni ivi rassegnate / richiamate (da ritenersi qui trascritte e parte integrante del verbale), anche ai fini della “discussione” per oggi prevista,

il Giudice – opportunamente e previamente ritiratosi in camera di consiglio - pronuncia sentenza la cui stesura qui di seguito in calce equivale a lettura.

Verbale chiuso contestualmente a redazione / deposito sentenza (ore 16,20).

Il Giudice

dott. Giuseppe Siciliano





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1624/2024** promossa da:

DANIELE OPIZZIO (C.F. PZZDNL60E19F952L), **GIANMICHELE OPIZZIO** (C.F. PZZGMC68D28F952I), **RINALDO OPIZZIO** (C.F. PZZRLD60E19F952B), eredi di **MARIA ZAMPESE** (C.F. ZMPMRA37R46E970C), tutti con il patrocinio dell'avv. COSTA BARBE' ANTONIO, elettivamente domiciliati in via Mossotti, 18 28100 Novara, presso il difensore avv. COSTA BARBE' ANTONIO

ATTORE/I RICORRENTI

contro

CESARE COLLI, EREDI DI- (C.F. CLLCSR88D06F893Z)

CONVENUTO/I RESISTENTI CONTUMACI

Causa avente ad

OGGETTO: azione tendente ad ottenere declaratoria di avvenuta usucapione su bene immobile (giudizio introdotto con ricorso ex art. 281 decies CPC).

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:

- Per parte attrice / ricorrente, le conclusioni sono state precisate all'udienza svoltasi – sostituita con trattazione scritta dell'11 settembre '25 (note scritte dep. 8 settembre '25), sostanzialmente coincidenti con quelle già rassegnate in atto introduttivo e qui di seguito trascritte:
- *1) Accertare e dichiarare che i ricorrenti DANIELE OPIZZIO, nato a Novara il 19/05/1960 e residente in Novara via Giovanni XXIII 20, (C.F. PZZDNL60E19F952L); RINALDO OPIZZIO, nato a Novara il 19/05/60 e residente in Momo, via San Pietro 42 (C.F. PZZRLD60E19F952B); GIANMICHELE OPIZZIO, nato a Novara il 28/04/1968 e residente in Novara, Strada Rovatella 1/a (C.F.: PZZGMC68D28F952I), in proprio e quali eredi del padre signor OPIZZIO Giovanni (C.F. PZZGNN31C27F952C) nato a Novara il 27 marzo 1931) e ora anche della madre ZAMPESE Maria C.F.: ZMPMRA37R46E970C (nata a Marostica il 6 ottobre 1937, già residente in Novara, via Perazzi n. 39 e deceduta in data 28/10/2024), hanno acquistato per intervenuta*



usucapione il diritto di proprietà esclusiva sull'immobile costituito da terreno sito nel Comune di Novara, censito nel Catasto al Foglio n. 342 Particella 1290 Classamento Particella con qualità SEMIN ARBOR di classe 1 Superficie: 330 mq, catastalmente intestato a Colli Cesare Sacerdote fu Giuseppe, nato a Nicorvo Lomellina il 6 aprile 1888 e deceduto in Novara in data 30/05/1961.

- 2) Ordinare di conseguenza al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Novara di procedere alla trascrizione della sentenza, ed alla Agenzia delle Entrate di eseguire le necessarie volture con esonero da ogni responsabilità.
 - 3) Con il favore delle spese e competenze ed onorari di causa in caso di opposizione.
-
- Parte convenuta / resistente non si è costituita in giudizio e, ovviamente, non ha svolto difese, nulla ha contestato e/o svolto eccezioni e/o precisato conclusioni.

Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva

Con ricorso ex art. 281 *decies* CPC, depositato in data 17 settembre 2024 e ritualmente notificato (unitamente a provvedimento di fissazione udienza e a mezzo pubblici proclami, così come regolarmente autorizzato dal Presidente dell'intestato Tribunale), i signori Daniele OPIZZIO, Rinaldo OPIZZIO e Gianmichele OPIZZIO, anche quali procuratori della madre Maria ZAMPESE allora in vita, tutti in proprio e in qualità di eredi rispettivamente del padre e coniuge OPIZZIO Giovanni (tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio COSTA BARBE'), convenivano in giudizio gli eredi e/o aventi causa di COLLI DON CESARE per sentire accogliere nei confronti di questi ultimi le sopra riportate conclusioni.

Prima del deposito del predetto ricorso, gli odierni attori ricorrenti attivavano procedura di mediazione, ove l'incontro di mediazione fissato per il 10 aprile 2025 dava esito negativo per la mancata partecipazione della controparte (cfr doc. 15 e doc. 16 allegato alle presenti note scritte); risultando così assolta la relativa condizione di procedibilità.

La prima udienza effettiva (dopo rinvii disposti dallo scrivente anche al fine di consentire rituale notifica ai convenuti) si svolgeva in data 4 giugno 2025, ove veniva disposto rinvio al 17 giugno 2025 (poi rinviata al 2 luglio 2025) per escussione testimoniale; udienza all'esito della quale veniva dichiarata la contumacia di parte resistente.

Svoltasi detta escussione, conclusa l'istruttoria e – quindi - ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata all'11 set. 25 per discussione e decisione (udienza sostituita da trattazione scritta); udienza all'esito della quale viene emessa la sentenza qui di seguito stesa in calce.



Va peraltro evidenziato che, durante lo svolgimento del presente giudizio, decedeva la signora ZAMPESE Maria (precisamente, in data 28 ottobre 2024); alla luce di ciò, i figli Daniele, Rinaldo e Gianmichele OPIZZIO (divenuti anche eredi della madre) depositavano pertanto nuovo atto di costituzione in giudizio in data 17/04/2025 (sempre con il patrocinio dell'avv. COSTA BARBE').

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Venendo ai “fatti” di causa, parte attrice / ricorrente, in atto introduttivo, ha esposto quanto segue: “... in data 30/11/1989 con atto Notaio Giacalone rep. N. 60276 avente per oggetto compravendita tra le parti FERRARIS MARIA (venditrice) e OPIZZIO GIOVANNI in regime di comunione con Zampese MARIA (doc. 01) la signora FERRARIS MARIA vendeva al signor OPIZZIO GIOVANNI la piena proprietà del seguente immobile: “In Comune di Novara – nella via Costantino Perazzi fabbricato di civile abitazione distribuito tra piano terra e primo, eretto su area censita al N.C.T. al foglio 75 (settantacinque) **mappale 340 (trecentoquaranta)** di a. 2,60 (are due e centiare sessanta) E.U. Al N.C.E.U. alla partita 7295 foglio 75 (settantacinque) mappale 771/1 (settecentosettantuno subalterno uno) e 794 (settecentonovantaquattro) via Perazzi n. 39 P.T. – 1°, categoria A/3, classe 1°, R.C. £ 2.490. vani 7,5. Fra le coerenze (con riferimento alla mappa del N.C.T.) a nord mappali 333,768 e 334, **ad est mappale 341**, a sud mappali 343 e 344 e ad ovest la via Perazzi”. Tutto il compendio immobiliare era stato in precedenza detenuto dal signor OPIZZIO GIOVANNI e dalla propria famiglia a titolo di locazione a far tempo dal 1 novembre 1968 (doc. 02). Attraverso attente ricerche documentali veniva appurato che a seguito di convenzione immobiliare n. 22437 di repertorio, stipulata in data 14 Ottobre 1958 avanti il Notaio Corsico tra BERMANI ALESSANDRO Sindaco di Novara, MASSAIA ARMANDA in PASQUINO e COLLI DON CESARE (doc. 03), quest'ultimo era qualificato quale proprietario dell'immobile sito in Novara, Via Perazzi distinto in catasto al Foglio 75 Mappali 340 e 341. La suddetta circostanza veniva confermata dalle Note di Trascrizione -reperite presso la Conservatoria di Novara vol. 903 187 del 1936 e presso l'Ufficio del Registro di Novara vol. 907 106 del 1936 (docc. 05 e 06)- di testamento olografo risalente al 10 gennaio 1932 nel quale Colli Giuseppe fu Pasquale istituiva erede il proprio figlio Colli Don Cesare lasciandogli i “beni mobili e immobili” di cui era proprietario in vita. In particolare, la nota di trascrizione dell'Ufficio del Registro certifica che l'eredità devoluta al figlio Colli Don Cesare constava dei seguenti beni immobili: **IN NOVARA: casa con annesso terreno in sobb. S. Martino via Perazzi N. 39 in terreno nel catasto comunale al N di Mappa d. 276. senza reddito imponibile. ed il fabbricato in catasto urbano indicato come casa composta di due piani e di quattro vani al N. di mappa 11560 reddito imponibile L. 613,35.** Non essendo stati reperiti altri atti relativi al nominativo Colli Don Cesare ed in particolare al Mapp. 341 del Foglio 75 del N.C.T., si rendeva dunque necessario formulare domanda giudiziale per l'accertamento e la successiva dichiarazione di usucapione, a favore dei ricorrenti, del citato mappale 341, poiché' esso risulta ancora catastalmente intestato, come detto sopra a Colli Cesare; Sacerdote fu Giuseppe (doc. 12)...”.



Le risultanze documentali (da doc. 1 a doc. 15) già forniscono utili e soddisfacenti elementi per ritenere fondati i presupposti fattuali alla base delle domande del ricorrente (presupposti sopra ipotati); ma, oltre ai detti riscontri documentali, le prove testimoniali hanno ulteriormente confermato i fatti dedotti da parte attrice.

A tal proposito, per completezza, celerità e comodità di chi legge (come fatto anche per le allegazioni di fatto dei ricorrenti), viene riportato integralmente e testualmente il verbale di escussione testimoniale.

Il teste Roberto ARTUSO, sui capi dedotti da parte ricorrente, così dichiarava:

1) Vero è che il signor Opizzio Giovanni già a far tempo dalla stipula del contratto di locazione in data 1 novembre 1968 fino al 29 novembre 1989 utilizzava con la moglie Zampese Maria il mappale 341 del foglio 75 Catasto Comune di Novara (particella con qualità SEMIN ARBOR di classe 1) come orto e successivamente dalla data del rogito 30 novembre 1989 il signor Opizzio Giovanni e, dopo la sua morte, i suoi eredi hanno utilizzato il detto terreno uti domini. Si lo confermo per lo meno dal 1980 perché in quell'anno mi sono sposato e l'ho conosciuto perché, tra il resto, mi ha fatto le tende di casa.

2) Vero che pertanto gli attuali ricorrenti hanno il possesso continuo e non interrotto, pacifico e non violento né clandestino ed il godimento in via esclusiva del terreno di cui al mappale 341 che vedo raffigurato nelle fotografie che mi si rammostrano, terreno che hanno sempre usato come orto/cortile, provvedendo nel corso degli anni ad effettuare tutte le necessarie opere di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria. Si lo confermo.

Il teste Giovanni STANGALINO, sempre sui capi dedotti da parte ricorrente, così dichiarava:

1) Vero è che il signor Opizzio Giovanni già a far tempo dalla stipula del contratto di locazione in data 1 novembre 1968 fino al 29 novembre 1989 utilizzava con la moglie Zampese Maria il mappale 341 del foglio 75 Catasto Comune di Novara (particella con qualità SEMIN ARBOR di classe 1) come orto e successivamente dalla data del rogito 30 novembre 1989 il signor Opizzio Giovanni e, dopo la sua morte, i suoi eredi hanno utilizzato il detto terreno uti domini. Si lo confermo, per lo meno dal '69 cioè dall'anno in cui abito accanto.

2) Vero che pertanto gli attuali ricorrenti hanno il possesso continuo e non interrotto, pacifico e non violento né clandestino ed il godimento in via esclusiva del terreno di cui al mappale 341 che vedo raffigurato nelle fotografie che mi si rammostrano, terreno che hanno sempre usato come orto/cortile, provvedendo nel corso degli anni ad effettuare tutte le necessarie opere di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria. Si lo confermo.

A ciò si aggiunga e solo *ad abundantiam*, che, comunque perfezionatasi la notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, parte convenuta si è di fatto “disinteressata” (come anche si “disinteressava” della domanda di mediazione...); in sostanza, parte convenuta / resistente è rimasta comunque volontariamente contumace; vero è che, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale di Legittimità, la semplice contumacia del convenuto – di per sé – non determina automaticamente la cosiddetta *ficta confessio* e non assurge a piena prova ai sensi del noto principio di “non contestazione” (in particolare, “... la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria...” – vedasi Corte di Cassazione sezione Lavoro n° 24885 del 21 novembre 2014);



ma trattasi comunque di elemento valutabile, magari solamente *ad abundantiam* ed in un quadro probatorio peraltro sufficientemente chiaro (come senz'altro nel caso *de quo*), ai sensi dell'art. 116 C.p.c.; infatti, secondo condivisibile precedente di merito, “... *per effetto dell'art. 116 CPC, la mancata partecipazione al giudizio dei convenuti costituisce elemento integrativo a favore dell'attore per l'accertamento e la prova dei fatti...*” (Tribunale di Roma – 17 febbraio 2015) ; simile orientamento, a cui lo scrivente ritiene di aderire, è confermato da ulteriori precedenti di merito, *ex multis*, Tribunale di Genova – n° 219 del 20 gennaio 2016, secondo cui: “... *il comportamento tenuto dal convenuto, che pur regolarmente citato, non si sia costituito è valutabile ai sensi dell'art. 116 CPC...*”).

Ciò posto sotto un profilo fattuale, ricorrendone i presupposti (lasso temporale ultraventennale e possesso *uti dominus*, assenza di atti “*interruttivi*”) ben può trovare applicazione – sotto un profilo giuridico – l'istituto dell'usucapione e, quindi, l'applicazione di quanto disposto dall'art. 1158 C.c.; in altre parole, sussistono in capo ai ricorrenti i presupposti di legge ex art. 1158 c.c. per l'acquisto della proprietà del bene sopraindicato; ciò, come più volte affermato dalla Suprema Corte (*ex multis*, Cass. n. 15446/07; 11000/01, 708/01) anche “*perché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà è necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo, con l'intenzione di esercitare il diritto e per il tempo stabilito dalla legge*”.

In tal senso, correttamente e conclusivamente, osserva la difesa di parte attrice in sede di “*discussione*”:

*“... Dalle testimonianze acquisite dall'Ill.mo Giudice all'udienza del 02/07/2025 mediante l'escussione dei testi ARTUSO ROBERTO e STANGALINO GIOVANNI risulta pacificamente dimostrato che il signor Opizzio Giovanni, la signora Maria ZAMPESE e con loro e dopo di loro gli attuali ricorrenti OPIZZIO Daniele, Gianmichele e Rinaldo quanto meno dal 1980 hanno il possesso continuo e non interrotto, pacifico e non violento né clandestino, nonché il godimento in via esclusiva del terreno di cui al Mapp. 341 Foglio 75 N.C.T., terreno che infatti i soggetti menzionati hanno sempre usato come orto/cortile, provvedendo nel corso degli anni ad effettuare tutte le necessarie opere di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria. Risultano così provati tutti i necessari requisiti di legge per l'accertamento e la declaratoria a favore degli attuali ricorrenti della intervenuta usucapione del terreno sito nel Comune di Novara, censito nel Catasto Terreni al **Foglio 75 particella 341 Partita 1390 Classamento Particella con qualità SEMIN ARBOR di classe 1 Superficie: 330 mq. ...**”*

Considerazioni e conclusioni che non possono non essere accolte e condivise.

Le spese di lite, così come peraltro richiesto, devono essere allocate secondo il noto principio di soccombenza, in capo a parte convenuta / resistente e soccombente, nonché liquidate ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti;



in considerazione del valore dichiarato della presente causa in euro 682,00= (*penitum* peraltro coincidente col *decisum*), che si pone nello scaglione fino ai 1.100,00= euro, applicando i valori massimi dello stesso scaglione (e ciò, non solo perché ciò determina un ammontare *ictu oculi* più ragionevole e congruo e non solo per il fatto che il predetto valore dichiarato è superiore alla media dello scaglione parametrico, ma anche alla luce dell'attività processuale espletata, che ha comportato un'attività complessa come la notifica per pubblici proclami e comunque un'istruttoria orale); liquidazione, in conclusione, corrispondente ad € 994,00= (di cui € 197,00= per la fase di studio, € 197,00= per la fase introduttiva, € 300,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 300,00= per la fase decisionale), oltre ad euro 75,87= in punto esposti (così come desumibili dai documenti agli atti del PCT), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:

In accoglimento delle domande di parte attrice,

- Accerta e dichiara che i ricorrenti **DANIELE OPIZZIO**, nato a Novara il 19/05/1960 e residente in Novara via Giovanni XXIII 20, (C.F. PZZDNL60E19F952L); **RINALDO OPIZZIO**, nato a Novara il 19/05/60 e residente in Momo, via San Pietro 42 (C.F. PZZRLD60E19F952B); **GIANMICHELE OPIZZIO**, nato a Novara il 28/04/1968 e residente in Novara, Strada Rovatella 1/a (C.F.: PZZGMC68D28F952I), **in proprio e quali eredi del padre signor OPIZZIO Giovanni** (C.F: PZZGNN31C27F952C) nato a Novara il 27 marzo 1931) e ora anche **della madre ZAMPESE Maria** C.F.: ZMPMRA37R46E970C (nata a Marostica il 6 ottobre 1937, già residente in Novara, via Perazzi n. 39 e deceduta in data 28/10/2024), hanno acquistato per intervenuta usucapione il diritto di proprietà esclusiva sull'immobile costituito da terreno sito nel Comune di Novara, censito nel Catasto Terreni al Foglio 75 particella 341 Partita 1390 Classamento Particella con qualità SEMIN ARBOR di classe 1 Superficie: 330 mq, catastalmente intestato a Colli Cesare Sacerdote fu Giuseppe, nato a Nicorvo Lomellina il 6 aprile 1888 e deceduto in Novara in data 30/05/1961.
- 2) Ordina, di conseguenza, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Novara di procedere alla trascrizione della sentenza, ed alla Agenzia delle Entrate di eseguire le necessarie vulture con esonero da ogni responsabilità.



- Condanna parte convenuta / resistente a rifondere in favore della parte attrice / ricorrente le spese legali di questo procedimento, liquidate *ut supra* in € 994,00= (di cui € 197,00= per la fase di studio, € 197,00= per la fase introduttiva, € 300,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 300,00= per la fase decisionale), oltre ad euro 75,87= in punto esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute

Novara lì 11 set. 25

Il Giudice

Dott. Giuseppe Siciliano



STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. ANTONIO COSTA BARBE' Avv. CARLA NALDI
Via Mossotti 18 28100 Novara
Tel. fax 0321/35705
C.F. e PARTITA IVA: 01357430030
E-mail: info@studiolegalecostabarbenaldi.it
PEC: avvantoniocostabarbe@pec.ordineavvocatinovara.it
PEC : avvcarlanaldi@pec.ordineavvocatinovara.it

TRIBUNALE DI NOVARA
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI

(art. 150 c.p.c. e art. 50 disp. Att.)

Ill.mo Signor Presidente

Il sottoscritto avv. Antonio Costa Barbe', con studio in Novara, via Mossotti 18, tel. e fax 0321/35705, PEC: avvantoniocostabarbe@pec.ordineavvocatinovara.it, in qualità di procuratore e difensore dei signori Daniele Opizzio, Rinaldo Opizzio, Gianmichele Opizzio, giusta procure in calce al presente atto

PREMESSO

-che i signori Opizzio Daniele, Rinaldo e Gianmichele fratelli, e la di loro madre Zampese Maria avevano promosso in data 17/09/2024 azione tendente a ottenere declaratoria di avvenuta usucapione sul bene immobile così identificato: *terreno sito nel Comune di Novara, censito nel Catasto Terreni al Foglio 75 particella 341 Partita 1390 Classamento Particella con qualità SEMIN ARBOR di classe 1 Superficie: 330 mq, catastalmente intestato a Colli Cesare Sacerdote fu Giuseppe, nato a Nicorvo Lomellina il 6 aprile 1888 e deceduto in Novara in data 30/05/1961.*

-che tale giudizio veniva introdotto con ricorso ex art. 281 decies CPC;



- che nelle more decedeva la signora Zampese Maria, ed i tre figli depositavano pertanto nuovo atto di costituzione in data 17/04/2025;
- che la domandata usucapione è stata ritualmente dichiarata con sentenza del Tribunale di Novara n. 438/2025 pubblicata il 12/09/2025 RG. N. 1624/2024 (doc. 1).
- che per la notifica dell'atto introduttivo e della mediazione obbligatoria a controparte, ossia ai possibili eredi dell'intestatario catastale Sac. Colli Cesare, era già stata richiesta alla S.V. autorizzazione (doc. 2) mediante Pubblici Proclami ai sensi dell'art. 150 CPC, atteso che risultava sommamente difficile -anzi non possibile- procedere nei modi ordinari alla notifica di detti atti e di eventuali atti successivi (doc. 3);
- che tali difficoltà tuttora permangono;

CIO' PREMESSO

i signori Daniele Opizzio, Rinaldo Opizzio, Gianmichele Opizzio, ut supra rappresentati,

CHIEDONO

che la S.V., al fine della notifica della sentenza del Tribunale di Novara n. 438/2025 a controparte Colli Cesare Eredi di- per la decorrenza del termine breve di impugnazione previsto dal combinato disposto degli art. 325 e 326

VOGLIA NUOVAMENTE AUTORIZZARE

detta notifica mediante Pubblici Proclami ai sensi dell'articolo 150 c.p.c

Si allegano n. 3 documenti indicati nella presente richiesta



- 1) sentenza del Tribunale di Novara n. 438/2025
 - 2) autorizzazione Presidente del Tribunale di Novara in data 21/10/2024
 - 3) Europol report investigativo irrintracciabilità eredi Colli Cesare
- n. 3 procure

Con osservanza.

Novara, li 25/09/2025.

Avv. Antonio Costa Barbé



R.G. V.G. 3424/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Presidente del Tribunale

Letta l'istanza depositata in data 25/09/2025 da Daniele Opizzio, Rinaldo Opizzio e Gianmichele Opizzio, con il patrocinio dell'avv. Antonio Costa Barbe' del Foro di Novara, volta ad ottenere l'autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. della sentenza n. 438/2025 pubblicata il 12/09/2025 RG. n. 1624/2024 resa da questo Tribunale all'esito del giudizio per l'accertamento dell'intervenuta usucapione sul bene immobile così identificato: terreno sito nel comune di Novara, censito nel catasto terreni al foglio 75 particella 341, catastalmente intestato a Colli Cesare Sacerdote fu Giuseppe, nato a Nicorvo Lomellina il 6 aprile 1888 e deceduto in Novara in data 30/05/1961;

a sostegno della propria domanda parte istante ha dedotto: - che anche la mediazione obbligatoria e la domanda introduttiva del giudizio predetto sono state notificate tramite pubblici, giusto provvedimento di autorizzazione reso da questo Presidente in data 21/04/2024, atteso che risultava sommariamente difficile procedere nei modi ordinari alla notifica di detti atti e di eventuali atti successivi; - che la domanda introduttiva e la mediazione obbligatoria erano state proposte anche dalla sig.ra Zampese Maria, deceduta nelle more, ed i tre figli hanno pertanto depositato un nuovo atto di costituzione in data 17/04/2025; - di avere interesse ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare la notifica della sentenza per pubblici proclami ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione previsto dal combinato disposto degli art. 325 e 326 c.p.c.;

esaminati gli atti e la documentazione depositati agli atti del fascicolo;

letto l'art. 150 c.p.c. ai sensi del quale: *“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, può autorizzare, su istanza della parte interessata*



e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami. L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede. Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace.”;

rilevato che in data 22/10/2025 è pervenuto il parere del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento dell'istanza;

ritenuto che l'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami possa essere accolta, atteso che la parte istante ha dedotto e comprovato documentalmente la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge;

ritenuto, altresì, che in aggiunta alle formalità previste dal codice di rito, la sentenza di accertamento dell'intervenuta usucapione, l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami della sentenza ed il presente decreto, debbano essere pubblicati per trenta giorni sul sito internet del Tribunale di Novara;

visti gli artt. 150 e 50 disp. att. c.p.c.,

p.q.m.

accoglie l'istanza e, per l'effetto, autorizza:

- Daniele Opizzio, nato a Novara il 19/05/1960 e residente in Novara via Giovanni XXIII 20, c.f. PZZDNL60E19F952L;
- Rinaldo Opizzio, nato a Novara il 19/05/60 e residente in Momo, via San Pietro 42, c.f. PZZRLD60E19F952B;
- Gianmichele Opizzio, nato a Novara il 28/04/1968 e residente in Novara, Strada Rovatella 1/a, c.f. PZZGMC68D28F952I,



in proprio e quali eredi del padre signor Opizzio Giovanni c.f. PZZGNN31C27F952C, nato a Novara il 27 marzo 1931 e della madre Zampese Maria c.f. ZMPMRA37R46E970C, nata a Marostica il 6 ottobre 1937, già residente in Novara, via Perazzi n. 39 e deceduta in data 28/10/2024, ad effettuare la notificazione dei seguenti atti:

- sentenza n. 438/2025 pubblicata il 12/09/2025 RG. N. 1624/2024 resa da questo Tribunale;
- l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami della sentenza;
- il presente decreto nelle modalità di seguito specificate:

mediante pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. a **Colli Cesare Sacerdote fu Giuseppe**, nato a Nicorvo Lomellina il 6 aprile 1888 e deceduto in Novara in data 30/05/1961 nonché ai suoi eventuali eredi e/o aventi causa mediante:

- pubblicazione per trenta giorni sul sito internet del Tribunale di Novara,
- deposito presso il comune di Novara,
- inserzione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Dato a Novara, il 30 ottobre 2025

Il Presidente

Andrea Ghinetti

